

MANOVRA CORRETTIVA D.L. 78/2010

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31.5.2010 n° 78 . cosiddetta **manovra correttiva**, recante **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**. Questi i principali contenuti.

Redditometro.

È stato riscritto totalmente l'art. 38 del DPR 600/73, nella parte relativa all'accertamento sintetico basato sul cosiddetto **redditometro**.

Le maggiori novità riguardano:

- l'ampliamento dei **fatti indice** di capacità contributiva, con la previsione di un aggiornamento biennale della base di dati;
- lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato è fissato al 20% (in precedenza 25%) e può essere rilevato anche per un solo anno (in precedenza, almeno due anni);
- l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima di emettere l'accertamento;
- dal reddito accertato sinteticamente è possibile scomputare gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta.

Le modifiche si applicano a partire dagli accertamenti sui redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31.5.2010, quindi a partire dal periodo d'imposta 2009.

È altresì prevista la partecipazione dei Comuni ai fini dell'accertamento sintetico.

In particolare, la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni si svolgerà così:

- dopo aver verificato lo scostamento del 20% tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato, l'Agenzia invierà una segnalazione al Comune;
- nei successivi sessanta giorni, il Comune potrà comunicare all'Agenzia ogni elemento utile ai fini dell'accertamento sintetico;
- ricevuta la segnalazione del Comune e decorsi sessanta giorni, verrà emanato l'accertamento.

Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante.

Il D.L. 78/2010 interviene anche in materia di limitazioni all'uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49 del D.Lgs. 231/2007). In particolare, con effetto dal 31.5.2010 passa da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro il limite:

- a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; per tali trasferimenti è quindi necessario ricorrere ad intermediari finanziari;
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- fino al quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali senza clausola di non trasferibilità;
- sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l'obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011.

La disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni sopra ricordate è collocata nell'art. 58 del D.Lgs. 231/2007. La manovra correttiva precisa che per tutte le violazioni ivi contemplate la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

Obbligo di indicazione dei dati catastali degli immobili nei contratti di compravendita, di mutuo e di locazione.

A decorrere dal 1.7.2010 sono stati previsti nuovi obblighi in sede di stipula dei contratti di trasferimento immobiliare, di iscrizione di ipoteca, di registrazione del contratto di locazione.

Le norme si inseriscono nell'ambito delle nuove disposizioni volte a far emergere i cosiddetti "immobili fantasma", ovvero tutti quegli immobili che non sono stati dichiarati in catasto o i cui dati non sono stati aggiornati.

In primo luogo, viene stabilito che gli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione (ad esempio, le compravendite immobiliari, ma anche gli atti che costituiscono o modificano diritti reali), aventi ad oggetto unità immobiliari urbane, devono contenere, a pena di nullità:

- l'identificazione catastale;
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la *dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie*.

Il notaio potrà procedere alla stipula di tali atti solo dopo aver individuato gli intestatari catastali e aver verificato la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. La mancata indicazione dei dati richiesti dalla legge nei contratti da trascrivere o nei contratti che costituiscono l'ipoteca è sanzionata con la nullità del contratto.

Per quanto riguarda le locazioni immobiliari, la nuova norma sanziona coloro che presentino la richiesta di registrazione dei contratti, nonché gli atti di cessione, risoluzione o proroga di essi, senza indicare i dati catastali dell'immobile locato, ovvero indicandoli in modo errato; l'irregolarità sarà rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e pertanto comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86, per la mancata registrazione del contratto (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione).

Esecutività degli avvisi di accertamento.

Lo Stato riformato il sistema di riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA, ove la pretesa derivi da avvisi di accertamento.

Nella normativa attuale, salvo che il contribuente opti per l'acquiescenza, a seguito di un accertamento non è possibile versare le somme richieste, poiché è necessario attendere la formazione del ruolo e la cartella di pagamento.

Ora, invece, l'avviso di accertamento diviene un atto esecutivo, e le somme ivi indicate dovranno essere versate entro sessanta giorni dalla notifica.

Inoltre:

- l'accertamento dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere;
- successivamente alla notifica dell'accertamento, non sarà più necessaria la formazione del ruolo né della cartella di pagamento (al massimo, ove l'espropriazione non abbia avuto inizio entro un anno, occorrerà la notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR 602/73);
- l'espropriazione (quindi il pignoramento) dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro due anni dalla notifica dell'accertamento.

Le importanti novità troveranno applicazione a partire dagli accertamenti notificati dall'1.7.2011, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007.

Ritenute del 10 % sulle deduzioni e detrazioni di imposta.

L'art. 25 della manovra correttiva prevede l'obbligo, a partire dal 1° luglio, in capo alle banche ed a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta del 10% (a titolo di acconto dell'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari) sui bonifici effettuati per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta (per esempio: detrazioni per interventi sugli immobili 36% e 55%). Le

modalità di esecuzione di questo adempimento, che è a carico della banca del beneficiario al momento dell'accreditamento, saranno stabilite da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiornamento catastale.

I titolari di diritti reali (proprietari, utenti, usufruttuari, ecc.) su tutti gli edifici non dichiarati in Catasto, nonché su quelli che sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, potranno presentare la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31.12.2010 con l'applicazione di sanzioni minime.

Controlli automatici.

Gli artt 23 e 24 prevedono l'introduzione di controlli automatici per le imprese che cessano l'attività entro un anno dall'inizio e per coloro che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.

Comunicazione telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000.

Al fine di contrastare l'evasione fiscale, l'art. 21 dispone che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, saranno individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11 D.Lgs. 471/97).

Il nuovo adempimento è collegato con:

- gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, dal 2010 estesi anche alle prestazioni di servizi rese e ricevute;
- la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, obbligatoria dall'1.7.2010, relativa alle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi "black list";
- la fatturazione elettronica delle operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, obbligatoria dopo che sarà emanato un apposito decreto attuativo.

Autorizzazione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

L'art. 27 ha introdotto l'obbligo di indicare nella denuncia di inizio attività ai fini IVA l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Tali operazioni non potranno essere eseguite per 30 giorni dall'avvenuta richiesta, posto che in tale termine potrebbe giungere un provvedimento di diniego all'autorizzazione. Le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Trascorsi i 30 giorni senza che la richiesta di effettuare operazioni intracomunitarie sia stata respinta, il soggetto verrà inserito nell'archivio VIES.

SCADENZE ED ALTRE INFORMAZIONI

Versamento delle imposte risultanti da UNICO 2010: proroga per i soggetti sottoposti agli studi di settore.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, con il comunicato 11.6.2010 n° 91, rende noto che con un DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono prorogati dal 16.6 al 6.7.2010 i termini

per i versamenti, senza alcuna maggiorazione, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore.

Gli stessi soggetti, inoltre, possono effettuare i versamenti dal 7.7.2010 al 5.8.2010 con la maggiorazione degli interessi pari allo 0,40%.

Per quanto concerne i CAF ed i professionisti abilitati per la trasmissione telematica del Modello 730/2010, il termine è prorogato al 12.7.2010 (era fissato al 30.6.2010).

Quadro RW per frontalieri.

La manovra correttiva elimina l'obbligo di presentazione del quadro RW per i lavoratori frontalieri; l'obbligo si estende anche agli investimenti ed attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa.

Metodologie delle verifiche per ingegneri, architetti, geometri.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito Internet le guide metodologiche che i funzionari devono seguire per lo svolgimento di controlli esterni nei confronti di quattro categorie di operatori, tra i quali sono inclusi ingegneri, architetti e geometri.

Le metodologie di controllo si propongono di:

- uniformare i comportamenti operativi degli uffici;
- contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale dipendente dall'Agenzia delle Entrate;
- aumentare la proficuità dei risultati attraverso la sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

Per tali motivi, l'aggiornamento delle guide non equivale a maggiori controlli nei confronti dei contribuenti.

Con la circ. 16.4.2010 n° 20, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti esercenti arti e professioni deve essere svolta privilegiando le indagini finanziarie, in luogo delle attività istruttorie esterne.

Si rammenta allora che in tema di controlli bancari, l'art. 32 co. 1 n° 2) del DPR 600/73 dispone che i prelevamenti e gli importi riscossi risultanti dal conto corrente sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili. La Cassazione (sentenza n° 23852/2008) ha precisato che si tratta di una presunzione legale relativa, per cui è posto a carico del contribuente l'onere di provare la "regolarità" di ogni singola operazione.

Peraltro l'Agenzia delle Entrate (Circolare n° 32/2006) ha precisato che la valutazione degli uffici non deve essere particolarmente rigida e formale, dovendo gli stessi trascurare quelle movimentazioni che si presume non abbiano rilevanza fiscale per la loro esiguità, occasionalità e per la loro coerenza con il tenore di vita rapportato al volume d'affari dichiarato.

Spese per prestazioni alberghiere e ristoranti: deducibilità dell'IVA non detratta.

In base alla Circolare n° 25 del 19.5.2010 dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA addebitata dall'albergo o dal ristorante al cliente che abbia rinunciato, per convenienza economico-gestionale, a chiedere la fattura è deducibile dal reddito e dalla base imponibile IRAP.

In via preliminare, la circolare ricorda che i titolari di partita IVA non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria. In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante ricevuta fiscale, quindi mediante documento che

non consente l'esercizio della detrazione in quanto privo dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

Pertanto, qualora l'imprenditore e il professionista decidano di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, all'IVA non detratta può essere riconosciuta la natura di costo inerente all'attività esercitata, con la conseguente deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Comunicazione delle operazioni attive e passive con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.

L'art. 1 del D.L. 40/2010 (convertito nella L. 73/2010) dispone che per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al D.M.F. 4.5.1999 (G.U. n° 107 del 10.5.1999) e al D.M.E.F. 21.11.2001 (G.U. n° 273 del 23.11.2001).

Con Provvedimento in data 28.5.2010 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la relativa modulistica. Le comunicazioni riguardano tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione effettuate successivamente all'1.7.2010; la prima scadenza per la presentazione dei modelli (che deve avvenire esclusivamente in via telematica) è fissata al 31.8.2010, per i contribuenti tenuti all'obbligo con cadenza mensile, relativamente alla mensilità di Luglio.

Redatto in data 15 Giugno 2010

Dott. Walter Moro